

306. Decreto legislativo 23 ottobre 1996 n. 581. Attuazione della direttiva 93/98/CEE per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto di autore e di diritti connessi, applicabili alla radiodiffusione e alla ritrasmissione via cavo. Testo consolidato non ufficiale.

Questo decreto è stato emanato in base alla legge 6 febbraio 1996 n. 52, è stato pubblicato in GU 18 novembre 1996 n. 270, è entrato in vigore il 19 novembre 1996, ed è stato modificato dal decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 154.

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, e, in particolare, gli articoli 1, 3, 16 e l'allegato A;

Vista la direttiva n. 93/83/CEE del Consiglio del 27 settembre 1993, concernente il coordinamento di alcune norme in materia di diritti d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 93;

Visto il decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 ottobre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, delle poste e delle telecomunicazioni, di grazia e giustizia, del tesoro e per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. L'art. 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Art. 16. – 1. Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione e altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo.”.

2. Dopo l'art. 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è inserito il seguente:

“Art. 16bis. – 1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) satellite: qualsiasi satellite operante su bande di frequenza che, a norma della legislazione sulle telecomunicazioni, sono riservate alla trasmissione di segnali destinati alla ricezione diretta del pubblico o riservati alla comunicazione individuale privata purché la ricezione di questa avvenga in condizioni comparabili a quelle applicabili alla ricezione da parte del pubblico.

b) comunicazioni al pubblico via satellite: l'atto di inserire sotto il controllo e al responsabilità dell'organismo di radiodiffusione operante sul territorio nazionale i segnali portatori di programmi destinati ad essere ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta di comunicazioni diretta al satellite e poi a terra. Qualora i segnali di programma siano diffusi in forma codificata, vi è comunicazione al pubblico via satellite a condizione che i mezzi per la decodificazione della trasmissione siano messi a disposizione del pubblico a cura dell'organismo di radiodiffusione stesso o di terzi con il suo consenso. Qualora la comunicazione al pubblico via satellite abbia luogo nel territorio di uno stato nel quale non esista il livello di protezione che per detto sistema di comunicazione stabilisce la presente legge:

1) se i segnali ascendenti portatori di programmi sono trasmessi al satellite da una stazione situata nel territorio nazionale, la comunicazione al pubblico via satellite si considera avvenuta in Italia. I diritti riconosciuti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce la stazione;

2) se i segnali ascendenti sono trasmessi da una stazione non situata in uno Stato membro dell'Unione europea, ma la comunicazione al pubblico via satellite avviene su incarico di un organismo di radiodiffusione situato in Italia, la comunicazione al pubblico si considera avvenuta sul territorio nazionale purché l'organismo di radiodiffusione vi abbia la sua sede principale. I diritti stabiliti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce l'organismo di radiodiffusione;

c) ritrasmissione via cavo: la ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, per il tramite di un sistema di ridistribuzione via cavo o su frequenze molto elevate, destinata al pubblico, di un'emissione primaria radiofonica o televisiva comunque diffusa, proveniente da un altro Stato membro dell'Unione europea e destinata alla ricezione del pubblico.”.

3. 1. Dopo l'art. 46 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è inserito il seguente:

“Art. 46bis. – 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 45, agli autori di opere cinematografiche ed audiovisive in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore, spetta, per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite un equo compenso a carico del produttore o del cessionario dei suoi diritti. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso è determinato, riscosso e ripartito secondo le norme di regolamento”.

4. 1. All'art. 61, primo comma, n. 3 della legge 22 aprile 1941, n. 633 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “nonché di autorizzarne la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo.”.

All'art. 61, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “ nonché l'autorizzazione alla comunicazione al pubblico via satellite o alla ritrasmissione via cavo.”.

5. 1. All'art. 73, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633 le parole “della radiodiffusione, della cinematografia, della televisione” sono sostituite dalle seguenti “della diffusione radiofonica e televisiva ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, della cinematografia.”.

6. 1. All'art. 80, comma 2, lettera c), della legge 22 aprile 1941, n. 633, al primo periodo dopo le parole “in qualsivoglia forma e modo” sono aggiunte le seguenti “ivi compresa quella via satellite” e alla fine del secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole: “ se la fissazione riguarda un'opera cinematografica o audiovisiva, all'artista interprete ed esecutore spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera stessa a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite, un equo compenso, a carico del produttore o del cessionario dei suoi diritti. Salvo di verso accordo tra le parti, tale compenso è determinato, riscosso, e ripartito secondo le norme di regolamento.”.

7. 1. All'art. 84, comma 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo la parola “radiodiffusione” sono aggiunte le seguenti “ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite”.

8. 1. Dopo l'art. 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è inserito il seguente:

“Art. 85bis. – 1. In aggiunta ai diritti già disciplinati nel presente capo e nei capi precedenti, ai detentori dei diritti connessi è riconosciuto il diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo secondo le disposizioni di cui all'art. 110bis.”.

9. 1. Dopo l'art. 110 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è inserito il seguente:

“Art. 110bis. – 1. L'autorizzazione alla ritrasmissione via cavo delle missioni di radiodiffusione è concessa mediante contratto tra i titolari del diritto di autore, i detentori di diritti connessi ed i cablodistributori.

2. In caso di mancata autorizzazione per la ritrasmissione via cavo di una emissione di radiodiffusione, le parti interessate possono far ricorso ad un terzo, scelto di comune accordo, per la formulazione di una proposta di contratto. In caso di mancato accordo la scelta viene effettuata dal presidente del tribunale ove ha sede una delle parti interessate.

3. La proposta del terzo si ritiene accettata se nessuna delle parti interessate vi si oppone entro novanta giorni dalla notifica.”.

10. 1. Al primo comma dell'art. 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633 dopo la parola “radiodiffusione” sono aggiunte le seguenti: “ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite.”.

11. 1. Dopo l'art. 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è inserito il seguente:

“Art. 180bis. – 1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi esclusivamente attraverso la Società italiana degli autori e degli editori. Per i detentori dei diritti connessi la Società italiana degli autori e degli editori agisce sulla base di apposite convenzioni da stipulare con l'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori per i diritti degli artisti interpreti esecutori ed eventualmente con altre società di gestione collettiva appositamente costituite per amministrare, quale loro unica o principale attività, gli altri diritti connessi.”.

2. Dette società operano anche nei confronti dei titolari non associati della stessa categoria di diritti con gli stessi criteri impiegati nei confronti dei propri associati.

3. I titolari non associati possono far valere i propri diritti entro il termine di tre anni dalla data di ritrasmissione via cavo che comprende la loro opera o altro elemento protetto.

4. Gli organismi di radiodiffusione sono esentati dall'obbligo dei cui al comma 1 per la gestione dei diritti delle proprie emissioni sia che si tratti di diritti propri sia che si tratti di titolarità acquisita.”:

12. 1. Ai fini della comunicazione al pubblico via satellite, i diritti relativi agli artisti interpreti ed esecutori, ai produttori di fonogrammi ed agli organismi di radiodiffusione sorti da contratti stipulati anteriormente alla data del 1 gennaio 1995, sono regolati dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Ai fini della comunicazione al pubblico via satellite, ai contratti relativi all'utilizzazione di opere e di altri elementi protetti dal diritto di autore, in vigore al 1 gennaio 1995, si applicano a partire dal 1 gennaio 2000 le disposizioni del presente decreto, se tali contratti scadono oltre quest'ultima data.

3. In un contratto di coproduzione internazionale, concluso prima del 1 gennaio 1995 tra un coproduttore di uno Stato membro e uno o più coproduttori di altri Stati membri o di Stati terzi, l'autorizzazione alla comunicazione al pubblico via satellite, da parte di uno dei coproduttori o dei suoi cessionari, richiede il consenso preventivo del detentore dell'esclusività territoriale o linguistica, sia esso un coproduttore o un cessionario, qualora in detto contratto coesistano le seguenti condizioni:

a) sia previsto espressamente un regime di ripartizione dei diritti di utilizzazione tra i coproduttori in base alla zona geografica per tutti i mezzi di comunicazione al pubblico;

b) non vi sia distinzione tra gli accordi applicabili alla comunicazione al pubblico via satellite e le disposizioni applicabili agli altri modi di comunicazione;

c) la comunicazione al pubblico via satellite delle coproduzioni pregiudichi l'esclusività, ed in particolare quella linguistica, di uno dei coproduttori o dei suoi cessionari in un dato territorio.

4. abrogato¹⁹³.

13. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

¹⁹³ Questo comma è stato abrogato dall'art. 17 del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 154. Il testo iniziale del co. 4 disponeva che "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno apportate le eventuali modifiche al regolamento di esecuzione della legge 22 aprile 1941 n. 633, approvato con regio decreto 18 maggio 1942 n. 1369, relativamente agli articoli 3 e 6".